



Touring Club Italiano



Comune di Soave
Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)

Approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____




Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



INDICE I.U.C. – Imposta Unica Comunale

NORME DI INTERESSE COMUNE ALLE TRE SEZIONI

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 4
Art. 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 5
Art. 3: IL TRATTAMENTO DEI DATI	Pag. 5
Art. 4: VERSAMENTO MINIMO	Pag. 6
Art. 5: COMPENSAZIONE	Pag. 6
Art. 6: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	Pag. 6
Art. 7: SANZIONI	Pag. 8
Art. 8: INTERESSI	Pag. 9
Art. 9: DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	Pag. 9
Art. 10: RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 10
Art. 11: RIMBORSI	Pag. 11
Art. 12: CONTENZIOSO	Pag. 12
Art. 13: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	Pag. 12
Art. 14: ENTRATA IN VIGORE E RINVIO	Pag. 13
Art. 15: CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO E DI SALVAGUARDIA	Pag. 13
Art. 16: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Pag. 14

T.A.S.I.

Art. 1: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	Pag. 15
Art. 2: DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI	Pag. 15
Art. 3: SOGGETTI PASSIVI	Pag. 16
Art. 4: SOGGETTO ATTIVO	Pag. 17
Art. 5: BASE IMPONIBILE	Pag. 17
Art. 6: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	Pag. 20
Art. 7: ESENZIONI	Pag. 21
Art. 8: VERSAMENTI	Pag. 23
Art. 9: DICHIARAZIONE	Pag. 23

TA.RI.

Art. 1: ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI	Pag. 25
Art. 2: GESTIONE DEI RIFIUTI	Pag. 25
Art. 3: DEFINIZIONE DI RIFIUTO E RELATIVA CLASSIFICAZIONE	Pag. 26
Art. 4: RIFIUTI ASSIMILABILI PER QUALITA' AGLI URBANI	Pag. 27
Art. 5: RIFIUTI ASSIMILABILI PER QUANTITA' AGLI URBANI	Pag. 29
Art. 6: SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	Pag. 31
Art. 7: COSTO DI GESTIONE	Pag. 32
Art. 8: TARIFFA DI RIFERIMENTO	Pag. 33
Art. 9: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	Pag. 33
Art. 10: TARIFFA UTENZE DOMESTICHE	Pag. 34



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Art. 11: TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 35
Art. 12: SCUOLE STATALI	Pag. 37
Art. 13: SOGGETTO ATTIVO	Pag. 37
Art. 14: SOGGETTI PASSIVI	Pag. 37
Art. 15: SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI PASSIVI	Pag. 38
Art. 16: OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE	Pag. 38
Art. 17: PRESUNZIONE SEMPLICE D'IMPOSIZIONE	Pag. 39
Art. 18: DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	Pag. 40
Art. 19: DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE	Pag. 40
Art. 20: RIDUZIONI PER IL RECUPERO	Pag. 41
Art. 21: ESENZIONI E RIDUZIONI	Pag. 42
Art. 22: CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	Pag. 43
Art. 23: MAGGIORAZIONI TARIFFARIE E RELATIVO PRESUPPOSTO	Pag. 43
Art. 24: OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Pag. 43
Art. 25: MANIFESTAZIONI ED EVENTI	Pag. 43
Art. 26: DICHIARAZIONE	Pag. 44
Art. 27: VERSAMENTI	Pag. 45
Art. 28: RISCOSSIONE	Pag. 45

I.MU.

Art. 1: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	Pag. 46
Art. 2: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, DI FABBRICATI E DI AREE EDIFICABILI	Pag. 46
Art. 3: SOGGETTI PASSIVI	Pag. 48
Art. 4: SOGGETTO ATTIVO	Pag. 48
Art. 5: BASE IMPONIBILE	Pag. 49
Art. 6: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	Pag. 51
Art. 7: ESENZIONI	Pag. 51
Art. 8: RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA	Pag. 53
Art. 9: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	Pag. 55
Art. 10: DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 57



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



NORME DI INTERESSE COMUNE

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di SOAVE, in provincia di Verona, dell'**Imposta Unica Comunale**, d'ora in avanti denominata **I.U.C.**, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Il Regolamento I.U.C. è approvato in ossequio al dettato dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presente regolamento è diviso in tre sezioni, che concernono:

- la componente relativa alla Tassa per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata T.A.S.I..
- la componente relativa alla Tassa sui rifiuti, d'ora in avanti T.A.R.I..
- la componente relativa all'Imposta municipale propria, d'ora in avanti I.M.U..

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della I.U.C. nel Comune di SOAVE, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Si specifica fin d'ora che, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune di SOAVE designa il “funzionario responsabile”, cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In mancanza di nomina rituale s’intende funzionario responsabile I.U.C. per *analogia iuris*, la figura apicale dell’Area Tributi.

Il Funzionario Responsabile I.U.C. ha altresì la rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie I.U.C., concorrente con quella del Sindaco.

Il Titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Tributi, con apposita determinazione, può delegare opportuno funzionario dell’unità organizzativa da egli diretta a sottoscrivere e a presentare l’impugnazione quale assistente tecnico dell’Ente locale, ai sensi dell’art. 15, c. 2 – bis, del D. Lgs. n. 546/92.

L’eventuale procura a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dalla figura apicale dell’Area Tributi e autenticata dallo stesso difensore.

Articolo 3: IL TRATTAMENTO DEI DATI

L’acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è processo indispensabile per la corretta applicazione della I.U.C. e per le conseguenti elaborazioni statistiche.

Il trattamento dei dati, come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, verrà effettuato dal Soggetto gestore del tributo, dai soggetti dell’unità organizzativa o da altri soggetti delegati a tal compito.

I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Comune di SOAVE.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 4: VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti fino all'importo minimo di Euro 5,00.

Detto importo s'intende riferito alla somma complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 5: COMPENSAZIONE

Il contribuente ha facoltà di compensare le somme I.U.C. "a credito" con quelle "a debito" del Comune di SOAVE, anche per annualità differenti, nonché le somme I.U.C. con quelle relative ad altri tributi comunali, con riferimento sia alla stessa annualità d'Imposta che ad annualità differenti.

Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve tassativamente presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, istanza in carta semplice.

Non è ammessa la compensazione tra tributi dello Stato (I.R.P.E.F., I.R.E.S., ...) con quelli di competenza del Comune di SOAVE, in quanto l'effetto compensativo non è garantito.

Articolo 6: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Il Comune di SOAVE procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato.

Relativamente alle specifiche attività di accertamento e riscossione dell'Imposta municipale, esse sono svolte dal Comune di SOAVE al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di Imposta, interessi e sanzioni, anche su codici di



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



versamento a favore dell'Erario.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi, non superi l'importo di Euro 7,00, con riferimento ad ogni periodo d'Imposta.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 7: SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% del tributo non versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

Il funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:

- errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
- omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
- errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;

- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre il termine di cui al comma precedente.

Articolo 8: INTERESSI

Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al saggio legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 9: DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al saggio legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 10: RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune di SOAVE sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando sanzioni e interessi, non supera euro 7,00.

Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 11: RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e seguirà, per *analogia iuris*, i dettami di cui all'art. 6, c. 3.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella stessa misura stabilita dall'art. 8 del presente regolamento.

Non si fa luogo a rimborso se l'importo complessivo non supera euro 10,00.

Per le somme da rimborsare deve essere **previamente** esperita l'istruttoria per l'eventuale compensazione tecnica, con altri importi dovuti dal medesimo contribuente al Comune aventi lo stesso titolo di Imposta unica comunale o altri tributi locali. Nel caso di avvenuta compensazione tecnica, si avvisa il contribuente tramite idonei mezzi di conoscenza dell'accadimento (raccomandata a/r, p.e.c., etc.).

Relativamente a T.A.S.I. e I.MU., su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'Imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'Imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata o vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'Imposta versata e l'Imposta che sarebbe stata dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'Imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



titolo oneroso della stessa.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni.

Nel caso di pagamento a Comune incompetente, il Soggetto passivo d'Imposta può limitarsi alla presentazione di una comunicazione al Comune di SOAVE e all'altro Comune. Il Comune di SOAVE e l'altro Comune, effettueranno le rispettive regolarizzazioni contabili, ferma restando la piena validità del pagamento eseguito.

Articolo 12: CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Gli avvisi di accertamento dell'Imposta possono essere oggetto di adesione, con le procedure previste dal D. Lgs. 218/97.

Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento o su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta, nel caso, notifica dell'avviso di accertamento.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto sono esclusi dal campo applicativo dell'istituto, le questioni regolate da norme di legge e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La conseguenza del mancato rispetto del comma precedente comporta l'inapplicabilità della sospensione di 90 giorni per l'impugnazione dell'atto e per il pagamento del tributo.

Può essere chiesta polizza fideiussoria per importi superiori a Euro 20.000,00 e l'adesione si perfeziona a partire dal pagamento delle somme dovute e non dalla firma dell'accordo.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 14: ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i previgenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria afferenti la gestione dei rifiuti urbani, nonché l'Imposta comunale sugli immobili come previgentemente regolamentata, ed è ispirato al criterio assunto della certezza delle fonti di finanziamento e delle risorse proprie di bilancio.

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene inviato al ministero dell'economia e delle finanze, in adempimento degli obblighi di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, c. 2, del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, D.L. 201/2011 (come conv.).

Del presente regolamento viene resa pubblicità-notizia mediante pubblicazione nel sito web comunale e tramite altro strumento ritenuto idoneo, ai sensi dell'art. 5 della L. 212/00 "Statuto dei diritti del Contribuente" e nello spirito dell'art. 10, c. 2, lett. a) del D.L. 35/2013.

Articolo 15: CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO E DI SALVAGUARDIA

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Nel caso di soppressione di singoli tributi componenti la I.U.C., o parte di essi, il presente regolamento rimane in vigore per l'imposizione non esclusa, adeguandosi automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Il versamento I.U.C. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

La riscossione sarà effettuata tramite bollettino di versamento postale I.U.C., laddove le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, che prevedono la riscossione con modello



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



F24, non siano attuabili per cause non imputabili al Comune di SOAVE, per manifesta volontà dell'utente o per una migliore realizzazione del pubblico interesse.

Articolo 16: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune di SOAVE continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e per i previgenti tributi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempreché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



▪ SEZIONE DEDICATA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 1: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto della TAssa sui Servizi Indivisibili è il possesso o la detenzione di “**fabbricati**”, ivi compresa l’abitazione principale, ivi compresi i fabbricati strumentali all’attività agricola e i fabbricati rurali a uso abitativo e di “**aree edificabili**”, siti nel territorio del Comune di SOAVE, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 2: DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI

Ai fini del tributo di cui all’articolo 1:

- Per **fabbricato** si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano;
 - il fabbricato di nuova costruzione è soggetto alla Tassa a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- Per **abitazione principale** s’intende il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
- Per area edificabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai fini della TA.SI. **non vige** la finzione giuridica ex I.MU., pertanto sono considerati



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



edificabili, i terreni così qualificati secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, anche se condotti da coltivatori diretti come disciplinati dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, ossia da coloro che dedicano all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle medesime almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro.

Articolo 3: SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi TA.SI. sono il proprietario di fabbricati e di aree edificabili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TA.S.I. nella misura del 30%; la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento **dell'unica** obbligazione tributaria.

Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

E' considerata posseduta a titolo di diritto di abitazione, ai fini della TA.S.I., la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, Soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla stipula del contratto di locazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento TA.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4: SOGGETTO ATTIVO

Titolare del tributo sui servizi indivisibili è il Comune di SOAVE per tutti gli immobili di cui all'articolo 1 della presente sezione, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio municipale stesso.

Il Tributo non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, limitatamente a quelli destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Articolo 5: BASE IMPONIBILE

Base imponibile TA.S.I. è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori espressi dall'art. 13, c. 4, del D. L. 201/2011, ovvero:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i relativi coefficienti *ratione temporis*.

Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in Comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

L'Imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28. Dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, al contempo, risultino – anche in parte – diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni.

Ai fini TA.S.I., le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono comunque e sempre tassate in corrispondenza alla normativa I.MU..

Vige il regime dell'abitazione principale nei confronti del Soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il Soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Vige il regime dell'abitazione principale per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite come abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Si considera altresì abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 6: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota base *ex lege* della TA.S.I. è pari all'1 per mille.
2. **L'aliquota è stabilita dal Comune di SOAVE** con atto di deliberazione consiliare da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può essere ridotta l'aliquota TA.S.I., fino all'azzeramento.
4. La somma tra l'aliquota TA.S.I. e quella I.M.U. non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per il 2014, l'aliquota massima TA.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.
6. Per il 2014, i limiti stabiliti dai punti 4 e 5 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'Imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'Imposta TA.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili.
7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TA.S.I. non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

La TA.S.I. deve intendersi espressamente riferita ai servizi indivisibili offerti dal Comune di SOAVE.

I servizi alla cui sola concorrenza è direttamente volta la TA.S.I. con il proprio gettito, sono quelli di cui usufruisce la generalità della cittadinanza, come la *manutenzione delle strade* e del *verde pubblico*, la *polizia locale*, l'*illuminazione pubblica*, lo *sport* e la *cultura*.

La TA.S.I. è limitata *ex lege* alla concorrenza della copertura dei costi dei servizi indivisibili, essendo di gran lunga corrisposta secondo i vincoli normativi dell'Imposta Municipale Propria.

Ogni riferimento normativo inerente la tipologia e le modalità di utilizzo delle entrate comunali a copertura dei servizi indivisibili va inteso *in primis* riferito ai documenti municipali istituzionalmente volti – per vocazione di legge e per natura – alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse municipali, ossia al bilancio preventivo e soprattutto al **rendiconto**, oltre che alle relazioni di corredo e *in secundis* all'atto di deliberazione delle aliquote TA.S.I..

Articolo 7: ESENZIONI

Sono esenti dalla TA.SI.:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Sono sempre esenti:

- Le attività sanitarie laddove ci sia un accreditamento o una contrattualizzazione con lo Stato, Regioni o Enti Locali, anche se svolte con pagamento di importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (es. ticket).
- Le prestazioni sanitarie effettuate con il contributo dell'Ente locale a titolo di



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



integrazione della retta (es. assistenza ad anziani).

- Le attività non convenzionate per le quali è richiesto il requisito di attività esercitata gratuitamente o con corrispettivi simbolici, ossia totalmente sganciato dal costo del servizio.

Sono altresì esenti:

- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 - Detta esenzione si applica anche se vi è dissociazione tra possessore e utilizzatore, nel limite della percentuale di suddivisione dell'unica obbligazione tributaria TA.S.I..
 - Detta esenzione, nel caso di promiscuità d'uso tra attività commerciale e non commerciale, si applica soltanto alla parte dell'immobile dedita ad attività non commerciale.
 - Nel caso di promiscuità d'uso tra attività commerciale e non commerciale, ove è possibile, ovvero sia nel caso di autonomia funzionale e reddituale, vige l'obbligo di accatastamento separato.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 8: VERSAMENTI

La TA.S.I. è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'Imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti, (la prima) il 16 giugno e (la seconda) il 16 dicembre, in corrispondenza ai versamenti I.MU..

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'Imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

Il versamento dell'Imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è effettuato, in autoliquidazione da parte del soggetto passivo d'imposta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (mod. F24).

Articolo 9: DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, su apposito modello, in analogia con il corrispondente I.MU., entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, hanno avuto inizio.

I soggetti passivi della TA.S.I. possono presentare la dichiarazione anche in via telematica.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso di plurime categorie catastali rispondenti al dettato di cui all'art. 817 del Codice civile e



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



al criterio espresso dall'art. 2 della presente sezione del Regolamento, viene considerata pertinenza *ipso facto* quella con rendita catastale più elevata, salvo diversa disposizione scritta del Soggetto passivo.

Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Area Tributi ovvero reperibile nel sito internet del Comune di Soave www.comunesoave.it (sezione I.U.C.), ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Per gli immobili compresi nel fallimento il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'Imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



▪ SEZIONE DEDICATA ALLA TASSA SUI RIFIUTI

Articolo 1: ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

E' istituita la **Tassa sui rifiuti** – di seguito denominato “**TA.RI.**” – a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

La TA.RI. sostituisce la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi Indivisibili (TA.R.ES.) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, istituita nel Comune di SOAVE, con Regolamento approvato ex delibera consiliare n. 26/2013.

La TA.RI. ha una struttura binomia data dalla somma della componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e dalla componente variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La TA.RI. è articolata nelle fasce di Utenza Domestica e Utenza NON Domestica.

La TA.RI. ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa a natura corrispettiva di cui al comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

La TA.RI. si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 2: GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, quest'ultimi secondo il duplice criterio dell'assimilazione “qualitativa” e “quantitativa” e costituisce **servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa** all'interno del territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle norme del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



deliberazione di C.C. n. 19/2001, in quanto compatibili con la nuova normativa, altrimenti, da ritenersi abrogate.

Articolo 3: DEFINIZIONE DI RIFIUTO E RELATIVA CLASSIFICAZIONE

Si definisce “rifiuto”, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsene.

1. Sono Rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi **adibiti ad uso di civile abitazione**;
- i rifiuti **non** pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli della civile abitazione, **assimilati** ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Sono Rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 4: RIFIUTI ASSIMILABILI PER QUALITA' AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani – **esclusivamente secondo il criterio della qualità** – ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze **non** pericolose di seguito elencate **provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione**:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;¹
- imballaggi secondari² quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

¹ L'imballaggio primario è il contenitore del prodotto che riveste direttamente l'articolo per la vendita (ad es. la bottiglia, la lattina, etc.).

² è l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita (ad es. una confezione contenente più bottiglie, una confezione da tre scatole di piselli, etc.).



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgano attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
 - rifiuti ingombranti;
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - pannolini pediatrici e pannoloni;
 - contenitori e sacche delle urine;



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- rifiuti verdi.

Articolo 5: RIFIUTI ASSIMILABILI PER QUANTITA' AGLI URBANI

I Rifiuti assimilati *in primis* per “qualità” **provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione**, al fine di essere considerati a tutti gli effetti “rifiuti assimilati agli urbani”, devono rispettare altresì il **criterio della “quantità”, di seguito espresso.**

Il criterio della quantità richiamato al comma precedente è rispettato se il rapporto tra la quantità globale in Kg di detti rifiuti prodotti già assimilati per qualità e la superficie atta a produrre il rifiuto, non superi il valore di “Kd” – di seguito indicato – **massimo** stabilito per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (coefficiente di produzione Kg/mq annuo) di cui alla tabella 4a “*interventi di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche*” dell’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I rifiuti assimilati per qualità che eccedano la **quantità** indicata nella tabella “4a” come richiamata nel comma precedente, sono considerati *ipso iure* rifiuti speciali e pertanto non possono essere conferiti al servizio di pubblica raccolta.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Tabella 4a

Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 6: SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti – e quindi anche dalla relativa applicazione TA.RI. – le seguenti sostanze:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- le acque di scarico;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 7: COSTO DI GESTIONE

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relativa relazione, approvati dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Piano Finanziario comprende gli elementi e la documentazione previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Piano Finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche nei Piani successivi ma non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito "a preventivo" e "a consuntivo" del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 8: TARIFFA DI RIFERIMENTO

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, sono quelli previsti dal D.P.R. n. 158 del 1999, che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino all'emanazione del nuovo regolamento governativo, come per legge.

Articolo 9: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La TA.RI. è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

La tariffa, come indicato all'art. 1, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003 – costi di smaltimento in discarica – mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Il Consiglio Comunale ha facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Articolo 10: TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le quote fissa e variabile della tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 9, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune di SOAVE.

Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio con la frequenza espressa dall'art. 18, c. 4.

Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno tre mesi.

Qualora nei locali oggetto di tassazione risulti un nucleo familiare "non residente", verrà presuntivamente – *iuris tantum* – utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare medio del Comune di SOAVE, all'inizio dell'anno di imposizione.

Qualora il Soggetto passivo sia una persona giuridica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

Resta ferma la possibilità per il Comune di SOAVE di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora in esse sia esercitata promiscuamente un'attività economica, si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Le modeste cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche occupate da una singola persona, se condotte da persona fisica priva nel Comune



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



di SOAVE di utenze abitative.

Articolo 11: TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Le quote fissa e variabile della tariffa da applicare alle utenze non domestiche sono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 9, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune di SOAVE.

L'inserimento dell'utenza non domestica in una delle categorie di attività previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche **AT.ECO.** (**AT**tività **ECON**omiche) relativa all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Il Consiglio Comunale utilizzerà la suddivisione delle utenze non domestiche nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate negli allegati al predetto decreto 158/99; qualora siano presenti nel territorio attività non direttamente inquadrabili in alcuna di tali categorie, esse verranno associate alle categorie che presentano una potenzialità di produzione di rifiuti maggiormente simile.

Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 12: SCUOLE STATALI

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali – scuole dell’infanzia, primarie, primarie di secondo grado, secondarie, istituti d’arte e conservatori di musica – resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 13: SOGGETTO ATTIVO

La TA.RI. è applicata e riscossa dal Comune di SOAVE, nel cui territorio sono ubicati gli immobili assoggettabili al tributo stesso.

Articolo 14: SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al pagamento del tributo, con vincolo di solidarietà, per le utenze domestiche i componenti del o dei nuclei familiari conviventi, e, per le restanti utenze, coloro che usano locali ed aree per l’esercizio di un’attività.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, dei locali suscettibili di produrre rifiuti ed aree scoperte operative.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultanti al servizio demografico della popolazione per i residenti, e il Soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il Soggetto legalmente responsabile.

Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 C.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il Soggetto che gestisce i




Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per i locali ed aree operative utilizzati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 15: SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI PASSIVI

Il pagamento della Tassa può venire assolto dal Comune, che si sostituisce così al Soggetto passivo, nei seguenti casi:

- locali e aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione, norma di legge;
- utenze domestiche connesse a nuclei familiari per cui sussista la condizione di indigenza accertata dal settore servizi alla persona;
- utenze a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni totali o parziali, previa definizione di criteri generali;
- edifici di culto;
- realtà associative;

La sostituzione ha effetto anche per gli anni successivi, al permanere delle condizioni.

Articolo 16: OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE

La TA.RI. si applica ai locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di SOAVE e alle aree scoperte operative, appartenenti a Utenze domestiche e/o Utenze non domestiche.

Si intendono per:

- *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o altresì su tre lati



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- *aree scoperte operative*, a titolo esemplificativo, le tettoie, i campeggi, i cinema all'aperto, etc.;
- *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 17: PRESUNZIONE SEMPLICE D'IMPOSIZIONE

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione *iuris tantum* dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di "attività" nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono esclusi da tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (es.: locali delle abitazioni aventi altezza inferiore a metri 1,50, abitazioni in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale.

Sono inoltre esclusi i locali e le aree scoperte operative per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune di SOAVE i relativi rifiuti per effetto di leggi, regolamenti e ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 18: DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

La TA.RI. decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree operative e sussiste sino al giorno di cessazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarati dall'utenza.

Tutte le variazioni di superficie e di destinazione d'uso dei locali, nonché le variazioni soggettive per agevolazioni e le variazioni del nucleo familiare che determinino un aumento o una riduzione del tributo, si ritengono produttive di effetti a partire dall'anno d'Imposta successivo a quello di formulazione del "ruolo impositivo", se indicate dopo la formulazione del "ruolo" stesso.

Le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche, sono accertate d'ufficio dal Comune di SOAVE all'inizio di ogni anno e comunque prima dell'emissione del "ruolo".

Articolo 19: DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011 – *allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia delle Entrate relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998* – la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili a TA.RI. è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e delle aree scoperte operative.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è, in ogni caso, quella calpestabile.

Nelle more di attuazione di quanto espresso al comma 1, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TA.R.ES.) e/o comunque dei precedenti prelievi sui rifiuti.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Ai fini dell'attività di accertamento tributario, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali come espressi dall'art. 16, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Nel mentre sarà data attuazione al comma 1 del presente articolo, Il Comune di SOAVE comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili se diverse da quelle già dichiarate e presenti nella "banca-dati" comunale, adottando le più idonee forme di diffusione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 20: RIDUZIONI PER IL RECUPERO

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, con valutazione a consuntivo e con valenza dall'anno successivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato **al recupero** nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata da impresa a ciò abilitata e consegnata all'Area Tributi entro la data di formulazione del "ruolo impositivo".

Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della tariffa dovuta dall'utenza non domestica, è pari al 50% della parte variabile, ovvero al 100% della parte variabile a seconda che il rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la superficie atta alla produzione del rifiuto sia pari ad almeno la metà del coefficiente Kd della tabella 4a di cui all'art. 5 o al totale.

Articolo 21: ESENZIONI E RIDUZIONI

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formino rifiuti speciali non assimilabili, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso di superficie ove si formino rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti speciali non assimilabili, e non sia possibile individuare esattamente la parte di esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilabili, è possibile applicare una riduzione forfettaria pari al 50% della parte variabile, ovvero al 100% della parte variabile a seconda che il rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la superficie atta alla produzione del rifiuto sia pari ad almeno la metà del coefficiente Kd della tabella 4a di cui all'art. 5 o al totale. In ogni caso, la riduzione forfettaria non può superare il 60% della tariffa complessivamente dovuta dall'utenza non domestica.

E' prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo.

E' prevista la sola applicazione della componente fissa della TA.RI., laddove siano ravvisabili fabbricati strumentali all'attività agricola anche in ottemperanza del D.L. 201/2011, art. 14, c. 10 e del D. Lgs. 507/93, art. 62, c. 2, necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali, sempreché non costituiscano dimora effettiva di nucleo familiare, anche di coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali o di dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



determinato per un numero annuo di giornate lavorative inferiore a cento.

Articolo 22: CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse sono ammesse senza limiti, con la sola precisazione che esse operano esclusivamente sull'importo ottenuto dal calcolo delle riduzioni precedentemente applicate, quindi con aliquota marginale decrescente all'aumentare delle riduzioni e delle agevolazioni.

Articolo 23: MAGGIORAZIONI TARIFFARIE E RELATIVO PRESUPPOSTO

All'importo della TA.RI. viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona.

Articolo 24: OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 60%.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Nel caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di SOAVE e previo contatto con l'Area Tributi municipale.

Articolo 25: MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Il tributo è applicato in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.

Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile in relazione al numero dei partecipanti e il cui svolgimento del servizio



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti/convenzioni inseriti nell'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il Soggetto gestore dell'impianto e il Comune, il tributo è assorbito dal contratto stesso.

In mancanza di contratto, il tributo è applicato secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 26: DICHIARAZIONE

La dichiarazione TA.RI. deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 16.

Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso l'Area Tributi del Comune di SOAVE, ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comunesoave.it

Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano all'Area Tributi del Comune di SOAVE, che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata senza avviso di ricevimento e con indicazione nella busta di spedizione: "dichiarazione TA.RI.", oppure trasmesso tramite p.e.c. all'indirizzo del Comune di SOAVE.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.

Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dal servizio demografico comunale.

La richiesta di riduzione della tariffa può essere presentata in ogni tempo e produce effetti a decorrere dall'anno successivo a quello della sua presentazione, ovvero nell'anno stesso, laddove sia espressa prima della formulazione del "ruolo".

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o sia accertata d'ufficio la cessazione dell'utenza.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 27: VERSAMENTI

Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con modello F24.

L'Area Tributi del Comune di SOAVE trasmette ai contribuenti presenti nella banca dati comunale il modello F24 "precompilato" con l'importo da versare; ***tale trasmissione non esonera il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare all'Area Tributi eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la predetta documentazione.***

Il versamento del tributo è effettuato, di norma, in due rate.

Articolo 28: RISCOSSIONE

Il Comune di SOAVE riscuote la TA.RI. dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento nonché il modello F24 di cui all'art. 27.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 7 delle "norme di interesse comune", oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione ex art. 10 delle "norme di interesse comune".



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



▪ SEZIONE DEDICATA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 1: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di “fabbricati”, di “aree edificabili” e di “terreni agricoli”, siti nel territorio del Comune di SOAVE.

Articolo 2: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, DI FABBRICATI E DI AREE EDIFICABILI

Ai fini dell'Imposta di cui all'articolo 1:

- Per **fabbricato** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano.
 - il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'Imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- Per **abitazione principale** s'intende il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
 - nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati entrambi nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
- Per **area edificabile** s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni condotti dai coltivatori diretti come disciplinati dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, ossia da coloro che dedicano all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle medesime almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro.
 - Nel computo del reddito globale del reddito da lavoro, sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
 - Nel caso in cui l'intero terreno sia condotto solo da uno o da alcuni dei comproprietari, aventi i requisiti come sopra identificati, la finzione giuridica opera anche nei confronti degli altri possessori, in forza dell'oggettiva caratterizzazione agricola del terreno stesso.
 - Al fine della finzione giuridica espressa, il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale avente i requisiti sopra espressi, non deve aver eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
 - Al fine della finzione giuridica espressa, il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale avente i requisiti sopra espressi non deve aver presentato singolarmente o con altri, strumento attuativo del P.R.G..
- per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 3: SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'Imposta sono il proprietario di fabbricati, di terreni e di aree edificabili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

E' considerata posseduta a titolo di diritto di abitazione, ai soli fini dell'Imposta municipale propria, la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, Soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla stipula del contratto di locazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 4: SOGGETTO ATTIVO

Titolare dell'Imposta è il Comune di SOAVE per tutti gli immobili di cui all'articolo 1 della presente sezione, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio municipale.

E' riservato allo Stato l'intero gettito relativo agli immobili strumentali alle attività produttive accatastati nella categoria D, ad aliquota di base dello 0,76%.

L'Imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo 3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, limitatamente a quelli destinati esclusivamente a compiti istituzionali.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 5: BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell'Imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori espressi dall'art. 13, c. 4, del D. L. 201/2011, ovvero:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, c. 3, del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, vige l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
 - Per i fabbricati rurali, le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011 e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla L. 133/94 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; resta fermo il classamento originario degli immobili rurali a uso abitativo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono




Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i relativi coefficienti *ratione temporis*.

Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

A decorrere dall'anno 2014, per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Articolo 6: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

L'aliquota è stabilita dal Comune di SOAVE con atto di deliberazione consiliare da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Le aliquote di base *ex lege* dell'I.M.U. sono pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, variabile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e 0,76 per cento per ogni altro immobile, variabile in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con atto di deliberazione consiliare *ex art.* 52, D. Lgs. 446/97.

Articolo 7: ESENZIONI

A decorrere dall'anno 2014, l'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune di SOAVE, con atto di deliberazione consiliare di cui all'art. 6.

L'Imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

L'Imposta municipale propria non si applica altresì alla casa coniugale – e pertinenze – assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale **non** sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



A decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce").

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono esenti dall'Imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Sono sempre esenti:

- Le attività sanitarie laddove ci sia un accreditamento o una contrattualizzazione con lo Stato, Regioni o Enti Locali, anche se svolte con pagamento di importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (es. ticket).
- Le prestazioni sanitarie effettuate con il contributo dell'Ente locale a titolo di integrazione della retta (es. assistenza ad anziani).
- Le attività non convenzionate per le quali è richiesto il requisito di attività esercitata gratuitamente o con corrispettivi simbolici, ossia totalmente sganciato dal costo del servizio.

Sono altresì esenti:

- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

- Detta esenzione si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 - Detta esenzione, nel caso di promiscuità d'uso tra attività commerciale e non commerciale, si applica soltanto alla parte dell'immobile dedita ad attività non commerciale.
 - Nel caso di promiscuità d'uso tra attività commerciale e non commerciale, ove è possibile, ovvero sia nel caso di autonomia funzionale e reddituale, vige l'obbligo di accatastamento separato.
- I terreni normalmente inutilizzati – terreni incolti.
 - i terreni coltivati occasionalmente senza una struttura organizzativa e di modeste dimensioni – orticelli.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 8: RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

- L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28. Dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, al contempo, risultino –



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



anche in parte – diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni.

Dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, si applica la detrazione di Euro 200,00; resta ferma l'aliquota ordinaria.

I terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti definiti dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le riduzioni:

- del 70 per cento dell'Imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e fino a Euro 15.500,00;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500,00 e fino



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



a Euro 25.500,00;

- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500,00 e fino a Euro 32.000,00.

E' prevista per l'anno 2014 la deducibilità parziale dal reddito d'impresa (art. 46, c. 2, T.U.I.R.) e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, T.U.I.R.) del 20% dell'Imposta I.MU. relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti così individuate *per natura* (categorie A/10, B, C, D, E) e *per destinazione*.

La deduzione è prevista soltanto per gli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati durevolmente nell'esercizio dell'impresa, ovvero nell'esercizio di arti e professioni.

- Ne sono esclusi quindi gli immobili c.d. "patrimonio", ovvero quelli non strumentali, ovvero quelli acquistati dall'impresa immobiliare a fini di investimento.
- Ne sono esclusi quindi gli immobili abitativi detenuti dalle "Immobiliari di gestione", in quanto non strumentali all'esercizio d'impresa.

L'Imposta municipale propria è indeducibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

A decorrere dall'anno 2014, il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Articolo 9: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

L'Imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'Imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti




Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



(la prima) il 16 giugno e (la seconda) il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'Imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

Il versamento dell'Imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (mod. F24).

Gli Enti non commerciali possono effettuare il pagamento dell'I.MU. in tre rate, le prime due alle naturali scadenze di giugno e dicembre pari al 50% dell'I.MU. corrisposta nell'anno precedente e l'ultima, a conguaglio dell'Imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento; è obbligatorio il versamento con modello F24.

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, su apposito modulo ministeriale, o in mancanza, sul modello istituzionalmente previsto per l'Imposta comunale sugli immobili, in forza del principio sostanzialistico e dell'uniformità di dati con l'I.C.I., entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

I soggetti passivi dell'Imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica.

Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso di plurime categorie catastali rispondenti al dettato di cui all'art. 817 del Codice civile e al criterio espresso dall'art. 2 della presente sezione del Regolamento, viene considerata pertinenza *ipso facto* quella con rendita catastale più elevata, salvo diversa disposizione scritta del contribuente.




Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Area Tributi ovvero reperibile nel sito internet del Comune di Soave www.comunesoave.it (sezione I.U.C.), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Per gli immobili compresi nel fallimento, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'Imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 10: DISPOSIZIONI FINALI

Secondo le istruzioni della Circolare 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate, gli impianti fotovoltaici a terra, considerati come tali, beni immobili, devono essere accatastati nella categoria D/1 "opifici".

Se in luogo di impianti a sé stanti, trattasi di strutture poste su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà procedere ad autonomo accatastamento, bensì alla rideterminazione della rendita dell'immobile cui i pannelli sono connessi.

Secondo ulteriore Circolare (32/E del 6 luglio 2009), in presenza di specifici requisiti, gli impianti fotovoltaici c.d. "rurali" vanno accatastati nella categoria D/10.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'Imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

Nella comunicazione, il contribuente indicherà gli estremi del versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Vige il Decreto Ministeriale 200/2012 (Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 91 – bis, comma



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'art. 9, comma 6, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174) al fine di stabilire i parametri per l'assoggettamento a Imposta nel caso di uso promiscuo dell'unità immobiliare tra profit e no profit.